

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LIGNUM

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FROSINONE FR VIA CASALE 9

Numero REA: FR - 194214

Codice fiscale: 03016660601

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita, una Società Cooperativa Sociale a responsabi-	
	lità limitata, denominata "COOPERATIVA SOCIALE LIGNUM".	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Frosinone (FR) all'indi-	
	irizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle dispo-	
	sizioni di attuazione del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in	
	Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle	
	Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina Cooperativistica.	
	Articolo 2	
	DURATA	
	La Cooperativa ha la durata fino al 31 Dicembre 2060 a decor-	
	rere dalla data della sua Legale Costituzione e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dall'assemblea come da art. 29	
	del presente Statuto.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	SCOPO	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-	
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità e non ha fini di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini con lo svolgimento di attività produttive	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te e con handicap, mediante la gestione dei servizi indicati	
	nell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativa unitario italiano. Perciò	

	stesso la cooperativa può aderire alla Lega Nazionale delle	
	cooperative, ai suoi organi periferici provinciali o regiona-	
	li, nonché ad altri organismi economici o sociali che si pro-	
	pongono iniziative di attività mutualistiche.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà par-	
	tecipare alla costituzione o aderire alle cosiddette "Società	
	Miste" con Enti Pubblici.	
	OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle attività	
	di cui appresso e inoltre le attività artigianali e/o com-	
	merciali più avanti elencate avvalendosi prevalentemente nel-	
	lo svolgimento di tale attività delle prestazioni lavorative	
	dei soci il tutto esclusivamente per ottenere continuità di	
	occupazione alle migliori condizioni economiche e nel pieno	
	rispetto del disposto dell'Art. 2514 cc. Lett. a) con riferi-	
	mento ai requisiti e agli interessi dei soci e pertanto la	
	cooperativa intende effettuare lo svolgimento della seguente	
	attività:	
	• Fabbricazione di porte e finestre e loro telai in legno	
	• Fabbricazione di pavimenti in legno	
	• Fabbricazione di sedie, poltrone ed altri mobili per uffi-	
	cio e negozi	
	• Fabbricazione di imballaggi in legno	
	• Fabbricazione di prodotti in legno destinati all'edilizia	
	(travi, travicelli, pannelli, puntoni eccetera)	

	• Fabbricazione di ciocchi preparati per il fuoco e pellets	
	in legno pressato	
	• Attività di manutenzione del paesaggio e di giardini;	
	• Posa in opera di infissi , arredi, controsoffitti, pareti	
	mobili, parquet in legno e alluminio (inclusa la manutenzione	
	e riparazione)	
	• Taglio e piallatura del legno	
	• Commercio all'ingrosso di imballaggi in legno	
	• Commercio all'ingrosso e al dettaglio di porte, finestre e	
	loro telai in legno e alluminio	
	• Servizi di trasloco	
	• Creazione e installazione di stand ed altre strutture e	
	spazi espositivi	
	• Servizi integrati di gestione agli edifici	
	• Cura e manutenzione del paesaggio	
	• Gestione di parcheggi ed autorimesse	
	• Pulizia generale di edifici	
	• Gestione di mense scolastiche ed aziendali	
	• Attività di design di moda e disegni industriali	
	• Bar-gelateria-pasticceria-videogiochi-generi di monopolio,	
	lotto e lotterie	
	• Gestione lampade votive	
	• Attività di supporto all'accertamento e alla riscossione	
	dei tributi locali.	
	La società Cooperativa per svolgere il conseguimento dello	

	scopo sociale e realizzazione dell'oggetto sociale si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione edile e il potenziamento aziendale programman-	
	do:	
	a) l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate,	
	necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;	
	b) la realizzazione di una sede operativa di lavoro per l'ac-	
	quisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali: compu-	
	ter, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni altro	
	occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in base	
	alle richieste del mercato;	
	c) la preparazione dei soci tramite lo studio e la partecipa-	
	zione ai corsi di aggiornamento inerenti le attività espleta-	
	te.	
	La società cooperativa potrà anche richiedere contributi e	
	finanziamenti sia da parte dello Stato, sia da parte di Enti	
	Regionali e Locali, sia da parte della Comunità Europea.	
	La Società Cooperativa per raggiungere il proprio oggetto	
	potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci nel ri-	
	spetto delle disposizioni di Legge di tempo in tempo vigenti.	
	I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi, sia	
	infruttiferi di interessi. Tale attività finanziaria è svolta	
	esclusivamente nei confronti dei soci ed in via non prevalen-	
	te.	
	La Cooperativa potrà svolgere l'attività su-indicate anche	

	con terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 4	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile; ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici e alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di antici-	
	pata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'au-	
	torità giudiziaria o per legge), che esercitino professioni,	
	arti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercita-	

	ta dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale	
	ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti, i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa. I Soci appartengono alle	
	seguenti categorie:	
	a) Soci Cooperatori, che prestano la loro attività riceven-	
	do un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) Soci Sovventori, come previsto dalla Legge 21 Gennaio	
	1992 n.59 art.4;	
	c) Soci di partecipazione cooperativa, secondo le modalità	
	e condizioni previste dalla Legge;	
	d) Soci volontari.	
	Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	su-indicate.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento dell'ente.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano im-	
	prese o partecipano a società che, per l'attività esercitata,	

	si trovino in concorrenza con la cooperativa, salvo esplicita	
	autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.	
	Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie pre-	
	viste dalla D.Lgs. 185/2000 è vietato il trasferimento di	
	quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e	
	di residenza dei soci di maggioranza per un periodo almeno	
	dieci anni dalla data di ammissioni alle agevolazioni, nonché	
	la detenzione da parte dei soci persone fisiche, di quote di	
	altre società beneficiare alla data della presentazione della	
	domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e	
	i cinque anni successivi alla data di ammissibilità alle age-	
	volazioni.	
	Articolo 5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla	
	Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, domanda	
	scritta, che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo	
	di nascita, titolo di studio, codice fiscale.	
	b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-	
	mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei	
	quali dichiara di avere preso visione.	

	c) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limi-	
	te fissato dalla legge;	
	d) Dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai va-	
	ri regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridica	
	dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;	
	b) delibera di autorizzazione, con indicazione della perso-	
	na fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridi-	
	ca;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) quote da sottoscrivere.	
	Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizza-	
	zione.	
	L'Organo Amministrativo ,accertata l'esistenza di requisiti	
	di cui all'art.4 e la inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità , delibera sulla domanda. La delibera di ammissione	
	diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che	
	da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamen-	
	ti di cui all'art.6.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in	

	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regola-	
	mento di cui al successivo articolo 6.	
	Qualora l'accoglimento della nomina di ammissione, anche di	
	quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al successivo art. 7, determini il superamento dei li-	
	miti previsti dall'art. 2519, comma 2 del Codice Civile e,	
	conseguentemente l'obbligo per la Cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di Società per azione, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli am-	
	ministratori nel Libro Soci dopo che l'assemblea straordina-	
	ria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In ca-	
	so di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori	
	devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comu-	
	nicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può,	
	entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla do-	
	manda di ammissione si pronuncia l'assemblea dei soci in oc-	
	casioni della sua prima successiva convocazione. Nel caso di	
	deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assem-	
	blea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla da-	
	ta dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	

	missione di nuovi soci.	
	Articolo 6	
	I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella mi-	
	sura stabilita dal L'Organo Amministrativo e sottoscrivere la	
	quota sociale di cui al precedente art.5.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se	
	richiesta;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 23;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	e) ad eseguire "prestazioni a carattere accessorio" non	
	consistenti in denaro, il cui contenuto, durata, modalità,	
	compenso ed eventuali sanzioni in caso di inadempimento, sa-	
	ranno da apposita delibera assembleare.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	

	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	
	fica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere	
	conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Articolo 7	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge , l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa .	
	Nel caso in cui alla lettera b) comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	

	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articola-	
	no le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70	
	per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione ordinarie convocate per l'approvazione	
	del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	

	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-	
	sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di parteci-	
	pazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsto dall'articolo 5.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	

	lità previste dall'articolo 10.	
	TITOLO IV	
	Recesso Esclusione	
	Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-	
	mino il recesso.	
	Articolo 10	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statu-	
	to, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate degli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o	
	che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	

	tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel ver-	
	samento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dagli artt.4 et 5 senza la preventiva auto-	
	rizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli in-	
	teressi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento, come delimitato	
	dall'art.1455 c.c.;	
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati infamanti;	
	i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli;	
	l) che non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qua-	
	lunque titolo verso la società;	
	m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	

	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	o) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimis-	
	sioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia	
	dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel	
	libro dei soci.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo	
	alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione	
	del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti artico-	
	li.	
	Articolo 11	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimen-	
	ti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sa-	
	ranno demandate, a tutti gli effetti dell'art.808 codice di	
	procedura civile, alla decisione di un arbitro regolato	
	dall'art.37 del presente statuto.	
	Articolo 12	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate oppure della minore somma risultante dal bilan-	

	cio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale. L'Organo Amministrativo può decidere tutta-	
	via di versare un importo diverso, comunque mai inferiore.	
	Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liqui-	
	dazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Articolo 13	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	
	so della quota da lui effettivamente versata, si matura, nel-	
	la misura e con le modalità previste nel precedente articolo,	
	allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata	
	la morte.	
	Tuttavia qualora gli eredi o legatari abbiano i requisiti per	
	l'ammissione devono entro un anno dalla data del decesso av-	
	valersi di questo diritto ed indicare chi assumerà la quali-	
	fica di socio o li rappresenterà di fronte alla società.	
	Articolo 14	
	I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno	
	della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei pre-	
	cedenti articoli 12 e 13.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un	

	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo a riserva legale	
	Articolo 15	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci - e degli	
	eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi	
	di previdenza saranno definiti da apposito regolamento appro-	
	vato dall'assemblea.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO V	
	SOCI - SOVVENTORI	
	Articolo 16 - Conferimenti dei soci sovventori.	

	Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori ai	
	sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 500/00 (cin-	
	quecento Euro) ciascuna.	
	Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al	
	precedente art.3 dello statuto.	
	Articolo 17 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori.	
	Le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento del consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il nominativo del proposto acqui-	
	rente.	
	L'organo amministrativo in caso di mancato gradimento, ha	
	l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta	
	giorni dalla suddetta comunicazione; in difetto il gradimento	
	s'intende concesso.	
	Articolo 18 - Condizioni per l'emissione delle azioni dei so-	
	ci sovventori	
	L'assemblea ordinaria delibera:	
	a) l'importo complessivo dei conferimenti dei soci sovvento-	
	ri;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	

	quote emesse;	
	c) i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali	
	privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso	
	di remunerazione non può essere maggiorato in misura superio-	
	re al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per qualun-	
	que motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	
	terminato dal rapporto, tra il numero massimo dei voti ad es-	
	si attribuibili per legge e il numero dei voti da essi porta-	
	ti.	
	Nel caso in cui non si superi il limite suindicato, i soci	
	sovventori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota	
	sottoscritta e versata.	
	Articolo 19 - Disposizioni sui soci sovventori.	
	Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità indicate nell'art.7.	
	TITOLO VI	
	Azioni di Partecipazione cooperativa	
	Art.20 - Condizioni per l'emissione delle azioni di parteci-	
	pazione cooperativa	
	Con le deliberazioni dell'assemblea, la cooperativa può adot-	

	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto sta-	
	bilito dall'art.5 legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non eccedente il minore tra il valore conta-	
	bile delle riserve e quello del patrimonio netto risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato, certificato e depositato.	
	Il valore di ciascuna azione non sarà mai superiore a Euro	
	500.=	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori di-	
	pendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società le azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero	
	valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni	
	o quote.	

	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assem-	
	blea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'e-	
	ventuale durata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le mo-	
	dalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni.	
	Articolo 21 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di participa-	
	zione cooperativa per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per l'assemblea dei soci cooperatori	
	della cooperativa, viene convocata annualmente dall'organo	
	amministrativo o dal rappresentante comune per l'espressione	
	del parere di cui all'art.5 comma 3 legge 59/92.	
	Viene altresì convocata quando necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
	nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali i posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa devono deposita-	
	re i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di	
	credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione,	
	specificando, se richiesta , la propria eventuale qualità di	

	socio cooperatore e/o sovventore.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuita dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti e assistere all'assemblea dei soci con la	
	facoltà di impugnare le deliberazioni che ledano gli interes-	
	si della categoria dei soci possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa; altresì provvede all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi	
	dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della società.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 22	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di	
	venticinque/00 (Euro 25/00);	
	b) dalle quote riservate ai soci sovventori;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dalle riserve indivisibili;	
	e) da eventuali riserve straordinarie;	
	f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coper-	

	tura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del-	
	le quote sottoscritte. Le riserve non possono essere riparti-	
	te fra i soci durante la vita sociale, né all'atto del suo	
	scioglimento .	
	Articolo 23	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini da	
	stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Articolo 24	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	

	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso ab-	
	bia i requisiti previsti dall'articolo 4 et 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 37.	
	Articolo 25	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno e il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2018.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con crite-	
	ri di oculata prudenza ed applicando le norme civilistiche e	
	tributarie.	
	L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in favore dei soci lavora-	
	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi com-	
	plessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive	
	quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero an-	
	che mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'ar-	
	ticolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Per la determinazione dell'avanzo documentato di gestione o-	
	riginato dall'attività con i soci si correlerà l'ammontare	
	dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto	

	economico.	
	In particolare le poste interessate sono la voce B9 del conto	
	economico e , qualora la cooperativa abbia instaurato rappor-	
	ti diversi da quello di lavoro subordinato, parte della voce	
	B7.	
	L'avanzo , come sopra determinato , sarà ripartito fra i soci	
	lavoratori in proporzione al costo annuo delle singole pre-	
	stazioni come evidenziate nelle Certificazioni Fiscali,	
	all'uopo rilasciate al socio lavoratore.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) a dividendo sulle quote sociali effettivamente versate	
	in misura non superiore al limite stabilito dalla legge, al	
	fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	c) ad aumento gratuito delle quote sociali in misura non	
	superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini	
	stabiliti dalla stessa;	
	d) il 3% ai fondi mutualistici regolati dall'art.11 della	
	Legge 59/92;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva	
	indivisibile, anche ai sensi della L.904/77 art.12.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto previsto	
	alle precedenti lettere a) - d), che la totalità degli utili	

	venga destinata a riserva indivisibile, alle condizioni di	
	cui all'art.12 L.904 del 16/12/77.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) Il Collegio dei Probiviri;	
	Articolo 27 - L'Assemblea dei Soci	
	La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
	l'ordine del giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove),	
	purché in Italia, e la data della prima e della seconda con-	
	vocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la pri-	
	ma, da comunicare a mezzo raccomandata postale o a mano alme-	
	no dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempi-	
	mento della suddetta formalità l'assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori.	
	Articolo 28	
	L'Assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	

	3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	4) delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori ;	
	6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art.3 - comma 2 della L.3 Aprile	
	2001 n. 142;	
	7) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla Legge 3 Aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della coopera-	
	tiva;	
	8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, in	
	programma di mobilità.	
	9) delibera, per il ripianamento delle perdite sociali,	
	l'apporto di ulteriori contributi in denaro, in misura massi-	
	ma di Euro 15000,00, ad ogni socio cooperatore in proporzione	
	all'ammontare dello scambio mutualistico intercorso.	
	10) delibera l'entità del compenso annuo da corrispondere al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi	
	dell'art.2389 codice civile	

	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tut-	
	tavia, quando particolari esigenze, valutate insindacabilmen-	
	te dall'organo amministrativo, lo richiedano, essa può essere	
	convocata entro centottanta giorni ed eventualmente entro il	
	mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quando l'organo amministra-	
	tivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscrit-	
	to, con indicazione delle materie da trattare.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 29	
	In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assolu-	
	ta dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione,	
	l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il nume-	
	ro dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al vo-	
	to e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che	
	su quanto previsto dall'art.2514, sulle modifiche statutarie,	
	sulla nomina e poteri degli amministratori, sullo scioglimen-	
	to e la liquidazione della cooperativa, sulla proroga della	
	durata, in tali casi il verbale è redatto da un notaio ed oc-	
	correrà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre	

	quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Articolo 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	la alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si	
	potrà procedere anche per acclamazione.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Articolo 31	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni	
	socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota	
	posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;	
	ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio .	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi	
	ne è regolarmente delegato.	
	Ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assemblea.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 32	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi	
	l'Assemblea elegge a maggioranza un socio che debba presie-	

	derla.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è corrisposto	
	un compenso annuo nonché una specifica indennità come tratta-	
	mento di fine mandato pari al 12% del compenso annuo, la cui	
	entità è deliberata dall'assemblea dei soci come previsto al	
	punto 10 dell'art.28 del presente statuto	
	Il Presidente nomina un segretario, e, quando, occorreranno,	
	due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	Al fine di evitare la paralisi dell'assemblea in caso di pa-	
	rità di voti espressi dei soci, prevale il voto del soggetto	
	che presiede la seduta.	
	Per chiedere chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine del	
	giorno dell'assemblea, i soci devono far pervenire le domande	
	non oltre cinque giorni antecedenti la data fissata per l'as-	
	semblea	
	Articolo 33 - L'Organo Amministrativo	
	La società è amministrata da	
	un Consiglio di Amministrazione che si compone da n. 3	
	a 5 (tre a cinque) consiglieri eletti dall'assemblea fra i	
	soci in misura maggioritaria e fra terzi in misura minorita-	
	ria; il consiglio di amministrazione resta in carica per tre	
	anni.	

	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione	
	Spetta al Consiglio, determinare gli eventuali gettoni di	
	presenza per la loro attività collegiale ed il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	eventualmente uno o più vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri (art.2381 c.c.).	
	Può essere nominato per la redazione dei verbali un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio. Tale funzione può essere tuttavia svolta a seconda delle circostanze da un socio o non socio incaricato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile o quando o quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione recante l'ordine del giorno , la data ,il luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata o spedita con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima .	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni	

	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica. Per la vali-	
	dità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri	
	in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza as-	
	soluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, all'organo amministrativo :	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquista-	
	re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinun-	
	ciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi opera-	
	zione presso istituti di credito di diritto pubblico e priva-	
	ti, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garan-	
	zie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, a-	
	vallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	

	e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;	
	h) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio , sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci;	
	i) l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie .	
	j) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;	
	k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;	
	l) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	

	Articolo 34	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Articolo 35 - Rappresentanza I	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrizioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Questi adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e	
	dallo statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione. Sorveglia il personale. Egli	
	può fare quant'altro opportuno nell'interesse della società,	
	salvo quanto altro espressamente di spettanza del consiglio o	
	dell'assemblea.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	di lui mansioni spettano al vice presidente.	
	Al fine di evitare la paralisi del consiglio di amministra-	
	zione, in caso di parità di voti espressi dai consiglieri	
	prevale il voto del soggetto che presiede la seduta	
	Articolo 36 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.	
	2543 e 2477 del codice civile.	

	Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma	
	di legge.	
	Articolo 37 - Clausola Compromissoria	
	Qualunque controversia, sorgesse, tra i soci ovvero tra i	
	soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio	
	di un arbitro nominato dal presidente degli ordini professio-	
	nali degli avvocati o dei dottori commercialisti, del luogo	
	in cui la cooperativa ha sede sociale, il quale dovrà provve-	
	dere la nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto desi-	
	gnato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta dalla parte più diligente, al presidente del tribu-	
	nale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	
	ni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	L'arbitro è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni	
	previste dal Decreto Legislativo n.5 del 17 Gennaio 2003 art.	

34 e seguenti.	
TITOLO IX	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Articolo 38	
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà	
procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
preferibilmente fra i soci.	
Articolo 39	
Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura	
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
aumentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effetti-	
vamente versato . Percentuale massimo previsto dalle leggi	
vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici cui	
all'art. 26 del D.L.G.P.S. n. 1577/47.	
Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né duran-	
te la vita, né in occasione dello scioglimento della coopera-	
tiva.	
E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
sottoscrizione ai soci sovventori, in misura superiore ai	
due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i	
dividendi.	
In caso di scioglimento della cooperativa , l'intero patri-	
monio sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote socia-	
li effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventual-	
mente maturati , deve essere devoluto ad un Fondo mutuali-	

	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperativa di	
	cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 articolo 11 e 12 .	
	I possessori di azioni di partecipazioni cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del Capitale, dopodiché	
	devono essere privilegiati i soci sovventori.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 40	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e il consi-	
	glio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti,	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	Per espressa volontà dei soci e per quanto previsto	
	dall'art. 2488 Codice Civile, il Collegio Sindacale non vie-	
	ne costituito.	
	Firmato Viannesi Guglielmo, Alessio Colò, Roberta Fontana,	
	Francesco Raponi Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	
	ni utili di registrazione.	
	ESENTE DA BOLLO	